

STATUTI DELLA *ILCO-TICINO*

Art. 1 *Nome, costituzione, scopi, sede sociale, durata*

Con il nome di **ilco-Ticino** è stata costituita un'associazione secondo gli Art. 60 ss del Codice Civile Svizzero e avente personalità giuridica.

ilco-Ticino è politicamente e confessionalmente neutra.

ilco-Ticino persegue soltanto uno scopo di pubblica utilità ad esclusione di qualsiasi scopo lucrativo. Tutti i mezzi a sua disposizione possono essere impiegati soltanto in conformità agli statuti.

Nella sua qualità di associazione regionale affiliata alla ***ilco-Svizzera***, la quale è associata alla ***IOA (International Ostomy Association)***, la **ilco-Ticino** si consacra all'aiuto degli ileo-, colo- e urostomizzati del Cantone Ticino secondo gli scopi dell'associazione centrale.

Gli obiettivi della **ilco-Ticino** sono:

- Consigliare e assistere, anche prima dell'intervento, i portatori di un orifizio digestivo o orinario artificiale (denominati *stomizzati*) del Canton Ticino e della Mesolcina.
- Informare i soci e i centri di stomatoterapia sull'attività in Svizzera o all'estero di organizzazioni o istituzioni simili.
- Migliorare le possibilità di trattamento e i mezzi materiali di cura per stomizzati.

- Sviluppare e promuovere le possibilità di riadattamento, di reinserimento e di previdenza sociale.
- Partecipare agli sforzi a favore della sanità pubblica.
- Collaborare e discutere con il corpo medico e paramedicale, i negozi specializzati come farmacisti, bandagisti e ortopedisti, l'industria farmaceutica come pure con l'autorità e le corporazioni o associazioni.
- Raccogliere, valorizzare e propagare le esperienze.
- Pubblicare, proporre e tradurre ogni genere di articoli, estratti o pubblicazioni in conto proprio o in collaborazione con altri organismi.

ilco-Ticino ha la sua sede al domicilio del presidente in carica.

ilco-Ticino è un'associazione di durata illimitata.

Art. 2 *Anno contabile*

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 3 *Soci*

I soci dell'**ilco-Ticino** sono divisi in tre categorie:

1. I soci attivi, stomizzati, partecipano alle attività e hanno pagato la quota sociale per l'anno in corso.
2. I soci sostenitori, stomizzati o non, sono coloro che versano un contributo volontario, possono partecipare alle attività.
3. I soci onorari, i quali vengono nominati dall'Assemblea Generale della **ilco-Ticino**.

I soci della **ilco-Ticino** in seguito all'affiliazione alla *ilco-Svizzera* ne ricevono direttamente le pubblicazioni.

Art. 4 *Uscita*

La decisione di uscire deve esser comunicata per iscritto al comitato della ilco-Ticino e sarà effettiva alla fine dell'anno. Almeno una quota sociale ridotta è dovuta come partecipazione all'onere dell'associazione centrale per l'anno corrente.

Art. 5 *Esclusione, radiazione*

La decisione di escludere o di radiare un socio spetta all'assemblea generale su proposta del comitato o su richiesta di almeno 10 soci nei seguenti casi:

- Il socio nuoce volontariamente agli interessi della ilco in generale o dei suoi membri, ciò che accade quando quest'ultimo essendo stato ammonito per lettera raccomandata dal presidente e di due membri del comitato persiste del suo agire.
- Il socio che non paga la quota sociale per più di due anni. In questo caso, il comitato sentirà il parere dell'assessore regionale prima di proporre la radiazione.

Art. 6 *Ricorso*

Il socio escluso sarà avvisato per lettera raccomandata e avrà il diritto entro 30 giorni dalla notifica di presentare ricorso, dando le sue giustificazioni, tale ricorso avendo effetto sospensivo verrà esaminato dalla prossima Assemblea Generale ordinaria o straordinaria.

Art. 7 *Pretese sull'attivo*

I soci uscenti, esclusi o radiati, non hanno diritti sull'attivo della ilco-Ticino.

Art. 8 *Organi*

Gli organi della ilco-Ticino sono:

- L'Assemblea Generale ordinaria, annuale.
- L'Assemblea Generale straordinaria, se richiesta.
- Il Comitato.
- I Revisori dei conti.

Art. 9 *Assemblea Generale ordinaria*

L'Assemblea Generale ordinaria è l'organo superiore della ilco-Ticino.

L'Assemblea Generale ordinaria avrà luogo sempre nel primo trimestre dell'anno e verrà convocata con almeno 30 giorni di anticipo. La convocazione sarà accompagnata da un ordine del giorno provvisorio. Le proposte dei soci debbono pervenire al presidente almeno 20 giorni prima dell'Assemblea per non essere evase nella trattanda *diversi*. La proposta di modifica degli statuti deve assolutamente essere notificata entro questo termine. Dieci giorni prima dell'Assemblea verrà confermato l'ordine del giorno.

I compiti dell'Assemblea Generale ordinaria sono i seguenti:

- Approvare il verbale dell'ultima Assemblea. Se delle modifiche sono richieste, quest'ultime verranno verbalizzate seduta stante e il verbale modificato verrà riproposto all'approvazione.
- Approvare il rapporto di attività del presidente e darne discarica al comitato.

- Approvare i conti su proposta dei revisori e darne discarica al cassiere.
- Eleggere il comitato e i revisori dei conti secondo gli statuti, ogni due anni.
- Approvare le modifiche degli statuti proposte sia dal comitato sia da un socio.
- Fissare le quote sociali dei soci attivi e sostenitori.
- Definire le competenze finanziarie del presidente, rispettivamente del comitato e pronunciarsi su importi superiori. In nessun caso l'Assemblea Generale può sorpassare l'attivo dell'Associazione, rifiutando così ogni genere di debiti.
- Nominare due delegati e dare loro mandato di rappresentare la **ilco-Ticino** all'Assemblea dei delegati della *ilco-Svizzera*.
- Stabilire il programma delle attività per l'anno venturo e della collaborazione con la *ilco-Svizzera* o altre Associazioni.
- Decidere delle esclusioni, radiazioni o eventuali ricorsi.

Art. 10 *Assemblea Generale straordinaria*

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata con 20 giorni di anticipo dal comitato, sia di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto di tutti i soci attivi e sostenitori. Fa stato il numero di soci che hanno pagato la loro quota sociale per l'anno in corso al momento della richiesta.

L'Assemblea generale straordinaria ha gli stessi compiti dell'Assemblea generale ordinaria, salvo che non viene evaso un ordine del giorno completo.

Art. 11 *Elezioni, votazioni, maggioranza*

Elezioni e votazioni hanno luogo per alzata di mano alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è predominante.

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno.

Modifiche statutarie ed esclusioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 12 *Comitato, compiti del Comitato*

Il Comitato è composto idealmente dalle seguenti cariche:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario/a - cassiere/a
- Assessore del Sopraceneri
- Assessore del Sottoceneri
- Delegato per la ilco-Svizzera

Il Comitato è eletto per una durata di due anni. I membri uscenti possono essere rieletti senza limitazione.

- Il Presidente e il Vice-Presidente si assumono la direzione delle sedute del comitato e la rappresentazione della **ilco-Ticino** all'estero.
- Per essere valide le deliberazioni del comitato debbono avere luogo in presenza di tre o più membri, di cui almeno il Presidente o il Vice-Presidente.
- In regola generale, il Presidente e il/la segretario/a - cassiere/a hanno la firma legale individuale. In caso della loro assenza il diritto di firma viene conferito al Vice-Presidente.

- I membri del comitato assenti hanno la possibilità di esprimere per iscritto il loro parere sulle trattande della riunione.
- Il Comitato dirige le attività della **ilco-Ticino**, disbriga gli affari correnti e si impegna per l'adempimento dei mandati ricevuti dall'Assemblea Generale.
- Il Comitato si impegna nella messa a disposizione di articoli in italiano per il bollettino della *ilco-Svizzera*.
- Il Comitato è abilitato a spendere per gli affari correnti non più dell'importo fissato dall'Assemblea Generale (secondo Art. 9). Gli importi superiori debbono essere messi al preventivo dall'Assemblea Generale.
- Almeno una volta all'anno avrà luogo una seduta del comitato.

Art. 13 *Organo di controllo*

L'istanza di controllo si compone dei due Revisori dei conti e di un loro supplente, tutti tre eletti dall'Assemblea Generale ordinaria con un mandato di due anni. Il loro mandato non può essere rinnovato più di una volta consecutivamente.

I Revisori dei conti esaminano i conti della **ilco-Ticino**, preparano un rapporto con le loro proposte all'attenzione dell'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 14 *Mezzi finanziari*

Ilco-Ticino finanzia la sua attività tramite:

- Le quote sociali dei soci attivi e sostenitori, le quali sono fissate annualmente dall'Assemblea Generale ordinaria. La scadenza del loro pagamento è il 30 aprile.
- Sovvenzioni e sussidi, donazioni e lasciti.

Gli impegni della **ilco-Ticino** sono esclusivamente garantiti dal suo attivo.

Art. 15 ***Scioglimento***

Lo scioglimento della **ilco-Ticino** puo essere pronunciato soltanto da un'Assemblea generale, ordinaria o no, con una maggioranza dei due terzi di tutti i soci che hanno pagato la loro quota sociale per l'anno corrente. I soci assenti hanno la possibilità di esprimere il loro voto per iscritto.

Art. 16 ***Entrata in vigore***

Questi statuti della **ilco-Ticino** sono stati approvati nell'Assemblea Generale ordinaria in data **13 marzo 2011** e quindi entrati immediatamente in vigore.

Il Presidente della
Ilco-Ticino